



## ***DIRITTI DEI LAVORATORI***

---

*Comitato Iscritti Slc Cgil -Telecom Italia Sede Milano Valtorta-*

**LAVORATORI IN  
SOMMINISTRAZIONE**

## I lavoratori in somministrazione

Ai lavoratori somministrati si applicano gli stessi contratti collettivi nazionali e aziendali in uso nell'impresa utilizzatrice. La concreta conseguenza è che il lavoratore somministrato:

- percepisce la stessa retribuzione dei suoi colleghi dipendenti dell'impresa in cui si trova in missione;
- ha lo stesso orario di lavoro, giornaliero e settimanale;
- ha lo stesso numero di giornate di ferie e di permesso;
- ha diritto a usufruire della mensa e dei servizi sociali e assistenziali presenti in azienda.

Inoltre i lavoratori somministrati sono titolari di diritti e di libertà sindacali così come lo sono i loro colleghi. Possono perciò:

- organizzarsi in un sindacato;
- eleggere i propri rappresentanti;
- riunirsi in assemblea – anche durante l'orario di lavoro – con i colleghi dell'impresa in cui sono in missione o con i colleghi dell'impresa fornitrice.

Questi lavoratori hanno gli stessi diritti sociali di tutti i lavoratori dipendenti a partire dallo Statuto dei lavoratori e dalle leggi a tutela della maternità. Perciò i lavoratori temporanei possono essere licenziati prima della fine della missione solo per giustificati motivi o giusta causa e le lavoratrici con contratto di somministrazione quindi, se restano incinte, non possono essere licenziate dal momento del concepimento e sino al compimento del primo anno di vita del bambino qualora tale periodo rientri nella durata della missione.

Le agenzie di somministrazione hanno l'obbligo di versare, nella stessa misura dei lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice, i contributi previdenziali all'Inps e quelli assicurativi contro il rischio d'infortunio e malattie professionali all'Inail.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione, nei periodi in cui non sono in missione, il costo di tali oneri contributivi è quello previsto per le imprese del terziario. Il versamento dei contributi è importante perché consente anche ai lavoratori somministrati di ricevere le indennità assistenziali per i periodi di inoccupazione, di malattia, di maternità. Infine, tale versamento permette di maturare nel tempo i requisiti per la pensione.

Il versamento del premio Inail consente, invece, di ricevere le indennità in caso d'infortunio sul lavoro o malattia professionale. È importante, però, non dimenticare mai che la prima vera assicurazione antinfortunistica è quella dell'informazione-formazione sui rischi presenti sul luogo di lavoro e su quelli relativi alla mansione che si svolge.

Tali informazioni, assieme al nominativo del responsabile aziendale della sicurezza, devono esse fornite dall'impresa utilizzatrice e non vanno mai sottovalutate dai lavoratori.

### **ATTENZIONE**

#### ***I LAVORATORI SVANTAGGIATI***

*La nuova legge prevede che le agenzie possano utilizzare per le missioni anche i lavoratori "svantaggiati".*

*Questa possibilità può avvenire solo se le agenzie concordano con le Regioni o le Province precisi piani di inserimento o reinserimento lavorativo. In questo caso la stessa*

retribuzione può anche essere diversa da quella dei colleghi dipendenti. Però attenzione perché:

- il piano di inserimento deve prevedere attività di formazione con il coinvolgimento di un tutor;
- il contratto deve durare almeno 6 mesi.

Se, invece, il lavoratore “svantaggiato” percepisce un’indennità (di mobilità, di disoccupazione, o altra indennità), il compenso sarà lo stesso dei colleghi dipendenti, ma così composto:

- l’Inps continuerà ad erogare l’indennità;
- l’agenzia pagherà la differenza tra l’indennità e il compenso dei colleghi.

**Attenzione:** si perde il diritto all’indennità (di mobilità, di disoccupazione o altra indennità) in caso di:

- rifiuto del lavoratore a partecipare a un progetto individuale di reinserimento o a un corso di formazione professionale;
- rifiuto dell’offerta di un lavoro inquadrato a un livello retributivo non inferiore del 20% del proprio livello di provenienza;
- non si è data comunicazione all’Inps del lavoro svolto attraverso l’agenzia.

**L’indennità non si perde**, in caso di rinuncia, se il lavoro o il corso di formazione offerti non corrispondono alle proprie qualifiche o si svolgono in un luogo non raggiungibile in 80 minuti.

## **INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ATIPICI**

**Il 31 marzo di ogni anno scadono le richieste per i lavoratori in somministrazione.**

Entro il **31 marzo di ogni anno** anche i lavoratori temporanei (interinali o in somministrazione) possono chiedere l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

### **Dove**

I lavoratori possono compilare la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti presso:

- Gli sportelli di NIdiL-Cgil;
- Gli uffici Inca;
- Gli uffici adibiti presso le Camere del Lavoro Cgil.

Tali uffici provvederanno ad inoltrare le domande all’Inps.

**Cos’è l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti?** I lavoratori in somministrazione hanno diritto ad una indennità di disoccupazione pari al 30% della retribuzione media giornaliera (mentre l’indennità ordinaria per i lavoratori a tempo indeterminato è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la data del licenziamento). Presentando le domande entro il 31 marzo di ogni anno, i lavoratori in somministrazione

